

Osservazioni in merito al disegno di legge S. 3211 recante: “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”.

Premessa

Il disegno di legge ha il merito di affrontare un tema alquanto delicato e di forte interesse per i produttori olivicoli italiani: in tal senso si esprime una valutazione positiva generale sul provvedimento. In effetti appare indispensabile e improcrastinabile costruire un sistema di regole e di controlli condivisi, in grado di tutelare le imprese olivicole-olearie italiane più virtuose e i consumatori.

In generale sussistono solo alcune perplessità sul contenuto di alcuni articoli del disegno di legge per il potenziale contrasto con la normativa comunitaria, in quanto vengono disciplinate materie già normate da disposizioni comunitarie: si potrebbe, in tal caso, determinare un'ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Va valutato, inoltre, l'effetto di alcune disposizioni che non comportano risultati migliorativi all'attuale situazione bensì elementi di incertezza.

Si sottolinea, infine, che, con il decreto del MIPAAF del 10 novembre 2009, si era cercato di introdurre una modalità di scrittura della designazione dell'origine che non aveva trovato consenso a livello Comunitario, seppure notificata come *regola tecnica* nelle more della definizione di un Regolamento Ue sull'etichettatura.

Di seguito si riportano alcune osservazioni riferite a singoli articoli:

Art. 1 (Modalità per l'indicazione di origine)

Le modalità di apposizione delle diciture, relative all'origine degli oli extra vergine di oliva si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, nello specifico: il Reg. Ue 29/2012 (già reg. Ce 1019/2002) e il reg. Ue 1169/2011, che dovranno essere applicate da dicembre 2014 e trattano specificamente le dimensioni dei caratteri e il posizionamento sull'etichetta.

“ART.2 – reg. 1169/2011- m) «leggibilità»: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo;”

Si tratta, pertanto, di valutare l'impatto di una dimensione di 1,5 cm. per i caratteri da riportare nella parte anteriore dell'etichetta, considerato che l'Unione Europea indica una dimensione di 1,2 millimetri.

Art 2 (Valore probatorio del panel test)

Si evidenzia una possibile contraddizione con quanto stabilito dal reg. Ce 2568/91, specificamente all'allegato XII e, con il considerando (13) del reg.1638/98 che segnala il **rischio di una certa soggettività del metodo** e l'opportunità di modificare la definizione in questione per consentire, se necessario, l'introduzione di un riferimento ai metodi di analisi più adeguati."

Il disegno di legge, invece, attribuisce al test di verifica **valore probatorio certo** al fine di garantire corrispondenza merceologica alle caratteristiche di qualità dei prodotti, introducendo tra l'altro un quadro di responsabilità penali eccessivamente gravose.

Il metodo, per quanto migliorato, non possiede caratteri di oggettività, ripetibilità e riproducibilità. La stessa Commissione Europea l'ha più volte giudicato "soggettivo", giustificandone l'impiego in attesa di disporre di un sistema di valutazione più affidabile.

Si ritiene che un qualunque utilizzo del giudizio dei panel in chiave probatoria, dovrebbe essere limitato ai soli panel "ufficiali". Va segnalato inoltre che un qualunque giudizio qualitativo espresso su un blend di oli di origine europea, dovrebbe poter comprendere anche il parere di panel ufficiali di altri Paesi della UE. Si eviterebbe così il rischio di contestazioni e soprattutto il rischio che, in un'analogha situazione, un olio "italiano", possa essere giudicato negativamente da un panel spagnolo o greco.

Sarebbe utile prevedere frequenti programmi di "ring-test" tra i panel ufficiali per evitare il rischio di giudizi contrastanti, come si è registrato più volte nel corso di accertamenti.

Art. 3 (Piano straordinario di controllo delle caratteristiche chimico-fisiche degli oli)

Il disegno di legge prevede che il tenore degli alchil esteri per gli oli vergini ed extra vergini venga portato ad un massimo di 30 mg/kg.

Va segnalato che il Comitato olivicolo internazionale (COI), ha approfondito, con un gruppo di esperti chimici, la problematica ed ha rilevato che, ad oggi non si può escludere la possibilità di vedere aumentato nel tempo tale parametro.

Appare, inoltre, limitativo che la produzione del nostro territorio possa definirsi italiana solo facendo riferimento esclusivamente ai parametri riportati.

La dizione “ *Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un’origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg*” risulta limitativa e non considera che l’Italia produce oli diversi da quelli descritti.

Art. 4 e 5 (Divieto di pratiche commerciali irragionevoli – Illiceità dei marchi)

In merito alle pratiche commerciali ingannevoli e ai marchi illeciti, sarebbe opportuno un adeguamento esplicito alla normativa comunitaria in materia. Il comma 2 dell’articolo 4, inoltre, crea l’obbligo di riportare l’indicazione della zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, in contrasto con la normativa sulle denominazioni di origine.

Art. 7 (Termine minimo di conservazione)

Le norme sulla durata minima del prodotto, possono porsi, in contrasto con la normativa comunitaria, mentre i produttori attualmente hanno l’obbligo di indicare la durata del periodo di conservazione dal momento dell’imbottigliamento e non dalla molitura. Il disegno di legge non dispone in materia di ritiro dal mercato alla data di scadenza.

Art. 11 (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)

In merito alla responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi, il disegno di legge non individua in maniera chiara gli Enti e le funzioni per le quali sarebbero responsabili, individuandoli con la frase generica “Enti che operano nell’ambito della filiera”. Si precisa che le responsabilità per i controlli effettuati dalle organizzazioni che operano nella filiera, sono relative ai lotti prelevati e controllati, che sono di natura campionaria, e non potrebbero in alcun modo essere estese alla totalità dei lotti messi in commercio.

Art. 14 (Incentivi speciali per gli oli non alimentari ad uso energetico)

La disposizione si discosta dal sistema degli incentivi attualmente in vigore e dalle indicazioni governative legate allo sviluppo futuro degli incentivi stessi.

Roma, 16 maggio 2012